

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENITORI

Art. 92

Diritto di assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
1. L'assemblea dei genitori di classe e di sezione è convocata su richiesta dei rappresentanti dei genitori del C.d.Classe/Interclasse/Intersezione.
2. L'assemblea dei genitori di Istituto si riunisce ogniqualvolta lo richiede il DS, il presidente del C.I. oppure dal 5% dei genitori dell'Istituto.
3. L'assemblea dei genitori di Plesso è convocata su richiesta della metà degli insegnanti di Plesso, di 1/3 dei rappresentanti dei genitori del C.d.Classe/Interclasse/Intersezione o di 1/5 delle famiglie degli alunni del Plesso.
4. Tutti i genitori hanno diritto di riunirsi e di utilizzare i locali della scuola, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici.

Art. 93

Modalità di convocazione e sede delle riunioni

1. Per le assemblee o le riunioni dei genitori sono a disposizione le aule dell'istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni, previa autorizzazione al DS. La convocazione deve essere effettuata mediante affissione all'albo e con comunicazione ai singoli membri mediante avviso scritto sul diario degli alunni, almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Art. 94

Attività di volontariato

1. Le eventuali attività di volontariato svolte dai genitori nell'ambito dei servizi offerti dalla scuola vanno preventivamente concordate col Dirigente e sottoposte all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Art. 95

Norme di comportamento

1. I genitori, allo scopo di garantire il sereno svolgimento delle attività didattiche, sono tenuti a:
 - a. far rispettare, ai propri figli, l'orario di inizio e di fine delle lezioni;
 - b. evitare di sostare nelle aule e nei corridoi durante l'entrata e l'uscita da scuola degli allievi;
 - c. inoltrare eventuali richieste (comunicazioni personali, ritiro del proprio figlio/a, consegna di materiale didattico al proprio figlio/a...) al personale ausiliario che provvederà a soddisfarle tempestivamente.
 - d. evitare di presentarsi a scuola, durante l'orario di lezione, senza una motivata giustificazione, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate dal DS o da un suo delegato.
2. I genitori, o eventuali delegati, sono tenuti ad essere presenti alla fine dell'orario scolastico per prelevare i minori.
3. I genitori e/o i loro delegati al ritiro devono informare tempestivamente la scuola della impossibilità di arrivare in orario - eventualità che deve essere in ogni caso eccezionale, dal momento che l'estensione della custodia dell'alunno fino all'arrivo del genitore aggrava il servizio del personale scolastico.
4. I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il diario scolastico di ciascun alunno per prendere visione di eventuali annotazioni da parte degli insegnanti (ritardi, note disciplinari, richieste di colloqui); il diario deve pertanto essere tenuto, dai ragazzi, in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione.
5. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti i minori che accedono ai locali scolastici devono rimanere sempre con i genitori, in quanto non è prevista vigilanza da parte del personale dell'Istituto.
6. In caso di separazione personale o divorzio dei genitori, si dovrà comunicare alla scuola, tramite dichiarazione scritta controfirmata da entrambi i genitori, quanto stabilito in sede legale in merito

all'affidamento dei figli e alle rispettive posizioni giuridiche unitamente alle modalità di ritiro dei figli dalla scuola. In mancanza di comunicazioni formali, la scuola affiderà il minore indipendentemente a ciascuno dei due genitori purché presente.

7. In caso di delega a terze persone tale delega dovrà essere firmata, in caso di separazione e divorzio, da entrambi i genitori.

Art. 96

Responsabilità dei genitori

1. I genitori, in riferimento ad eventuali danni causati dai loro figli a persone o cose durante le attività didattiche, sono tenuti all'eventuale risarcimento del danno.
2. In presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto.